

1

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 01700510249 - REA VI 277152

E

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACOUA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03709960243 - REA VI 347398

IN

VIACQUA SPA

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. gli organi amministrativi di Società Impianti Berico Tesina Srl (*Sibet Srl*) e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl (di seguito anche *società incorporate* e/o *società incorporande*) e Viacqua Spa (di seguito anche *società incorporante*) hanno redatto il seguente Progetto di Fusione.

1. Inquadramento dell'operazione

Prima di procedere con l'esposizione delle indicazioni di Legge ex art. 2501 ter c.c., risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca la presente operazione di fusione nonché la *ratio* sottostante la stessa.

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite l'incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa.

Detta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche similari, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

2. Società partecipanti alla fusione

La società incorporante

VIACQUA SPA

Società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI.306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di fusione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società incorporante risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

Le società incorporate

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01700510249 - REA VI 277152.

La società è stata costituita con atto del 24 novembre 1993 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell'acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione, e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]"*

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03709960243 - REA VI 347398.

La società è stata costituita con atto del 15 luglio 2011 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]"*

Si precisa che nessuna delle società interessate da detto Progetto di Fusione si trova in stato di liquidazione o è sottoposta a procedure concorsuali.

3. Atto costitutivo e statuto della società incorporante

Per effetto dell'operazione di fusione, l'unica modifica che verrà apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale. Sulla base delle risultanze del rapporto di concambio, dovrà essere deliberato un aumento del capitale sociale pari a Euro 337.150 (n. 6.743 azioni di valore unitario pari ad Euro 50,00). Pertanto il capitale sociale risultante risulterà pari a complessivi Euro 11.578.550 (n. 231.571 azioni di valore unitario pari ad Euro 50,00).

Si allega al presente progetto lo Statuto che verrà adottato dalla società una volta che la presente operazione di fusione avrà efficacia.

4. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del presente progetto dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* delle società incorporande. Parimenti, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrative, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa.

Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in *house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell'incorporata riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore di subentro. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato. Va subito precisato che per quanto concerne l'incorporanda Sibet Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano "sensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente.

A parere dei scriventi organi amministrativi detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo comporta ovviamente l'attualizzazione di detti flussi così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali. Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande.

La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha richiesto una specifica attualizzazione, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono

quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative – tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

5. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Alla luce delle considerazioni sopra descritte, (i) la società incorporante Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 97,09%, (ii) una quota pari allo 0,09% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale dell'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Srl mentre (iii) l'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl deterrà una quota pari al 2,82% del medesimo.

Pertanto l'operazione di fusione comporterà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad Euro 337.150 (n. 6.743 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 221.

Detto aumento di capitale sociale verrà così ripartito:

N. azioni assegnate	Quota aumento capitale sociale	Conguaglio in denaro
---------------------	--------------------------------	----------------------

1	Torri di Quartesolo	1.969	98.450	25,98
2	Camisano Vicentino	1.955	97.750	30,41
3	Montegalda	851	42.550	5,89
4	Grisignano di Zocco	875	43.750	12,74
5	Grumolo delle Abbadesse	710	35.500	58,50
6	Montegaldella	325	16.250	22,51
7	Bolzano Vicentino	31	1.550	18,19
8	Quinto Vicentino	27	1.350	46,40
TOTALE		6.743	337.150	220,61

Il rapporto di conversione, ovvero il fattore che determina quante azioni della società incorporante verranno assegnate a ciascun socio delle società incorporate in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nelle medesime, è così determinato: per Sibet Acqua Srl, detto valore è pari a 0,653; viceversa per quanto concerne Sibet Srl si attesta sullo 0,00057.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante

Gli effetti della presente fusione per incorporazione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.. A partire da tale data, le società incorporande si considereranno giuridicamente estinte e, al contempo, la società incorporante Viacqua Spa subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle stesse.

Gli scriventi Organi Amministrativi hanno deciso di adottare l'anticipazione degli effetti fiscali e contabili della fusione ai sensi dell'art. 172, comma IX del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i quali decorreranno dal primo giorno del prossimo esercizio sociale, ossia dal 1 Gennaio 2019. Si precisa che tutte le società partecipanti all'operazione di fusione presentano l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

7. Data a partire dalla quale le azioni della società incorporante partecipano agli utili

Le azioni che verranno assegnate ai soci delle società incorporate parteciperanno agli utili dalla medesima data in cui l'operazione produrrà i suoi effetti civilistici ossia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c..


Si precisa che non sussistono categorie di soci a cui sono riservati trattamenti particolari o privilegiati. In aggiunta, non si intende assegnare particolari vantaggi ai soggetti a cui compete l'amministrazione delle società.

Al presente progetto di fusione si allega il nuovo Statuto adottato dalla società incorporante Viacqua SpA.

Vicenza, il 19.12.2018


Viacqua Spa

Angelo Guzzo




Società Impianti Berico Tesina Srl

Stefano Canton



Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl

Paolo Durastante



Imposta assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con Provvedimento prot. n. 11895 del 19.07.2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza

"Il sottoscritto Stefano Canton, nato a Camisano Vicentino (VI) il 09 Gennaio 1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".